



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 22640

Oggetto: Servizi cimiteriali – Pubblica Sicurezza - direttive e disposizioni in merito alla possibilità di effettuare foto e videoriprese nei cimiteri cittadini.

Il Sindaco

Visto l'articolo 100, comma 1, lettera h) del regolamento comunale dei cimiteri e di polizia mortuaria secondo cui: " nel cimitero è vietato prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura";

Precisato che per legge il Sindaco ha poteri di sovrintendenza e ordine in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico e di funzionamento dei cimiteri;

Ritenuto di dover impartire idonea direttiva interpretativa e applicativa con riguardo alla sopra citata norma regolamentare, tenuto conto dei contrapposti interessi pubblici e privati e del sempre più diffuso utilizzo, da parte di chiunque, di strumenti tecnologici, quali telefonini cellulari e tablet, in grado di permettere la realizzazione di fotografie digitali e di effettuare filmati, condivisibili da terzi, divulgabili, commentabili e modificabili tramite Internet;

Dato atto che sull'argomento in oggetto si fronteggiano:

- sia interessi di rilevanza pubblica quali quelli: (a) alla necessaria individuazione dei luoghi di sepoltura dei defunti; (b) alla libera riproduzione video fotografica, trasmissione e informazione di dati privati presenti in aree e contesti pubblici cimiteriali, da parte di chiunque; (c) al rispetto del sentimento dei congiunti, dell'immagine e dell'onorabilità dei defunti; (d) al rispetto della quiete e della sacralità dei luoghi cimiteriali;
- sia interessi di prevalente rilevanza privata, come: (a) l'interesse del singolo a effettuare fotografie e riprese a fini personali, culturali, cinematografici, giornalistici, commerciali; (b) l'interesse dei congiunti e dei defunti stessi, quando in vita, non solo al rispetto dei sentimenti individuali e dell'immagine ma anche alla limitazione, oltre la cerchia parentale, della diffusione e della memorizzazione delle inquadrature di dati personali e foto degli stessi scomparsi presso le loro sepolture;

Considerata in particolare la necessità di dover correttamente bilanciare, alla luce dei disposti attualmente vigenti, le libertà di chiunque di vedere, conoscere e ricordare, nonché far vedere, conoscere e ricordare ai propri familiari, anche tramite mezzi tecnologici, le aree pubbliche cimiteriali, i beni pubblici e ogni cosa visibile, anche privata, che occupi i pubblici spazi cimiteriali, con i contrapposti interessi pubblici e privati sopra citati;

Dato atto della natura pubblica demaniale dei cimiteri comunali, ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile;



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Preso atto della rilevanza, ai fini dell'imponibilità di limitazioni alla libera autodeterminazione e iniziativa del privato, della distinzione fra realizzazione di foto e video destinati alla divulgazione, diffusione o commercio e realizzazione per soli scopi privati personali;

Considerata la potenzialità invasiva, nei confronti delle sfere di interessi privati, delle foto e delle riprese ravvicinate ai dati personali dei defunti, all'interno dei cimiteri del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover graduare le limitazioni alle attività di cui trattasi prevedendo più stretti vincoli nei confronti: (a) delle attività destinate alla divulgazione e al commercio delle foto e dei video in questione; (b) degli inquadramenti ravvicinati di cui sopra;

Visti gli articoli 76 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 164 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 112/1998;

Visto l'articolo 96 della legge n. 633/1941;

Visto l'articolo 21 comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 51 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 54, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Dispone

1) che, fermo il divieto per chiunque di effettuare foto o video all'interno dei cimiteri cittadini senza la preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 100 del Regolamento comunale del cimitero, ogni domanda di autorizzazione di cui trattasi sia, dopo la protocollazione, trasmessa per competenza all'ufficio cimiteri e: (a) ove rivolta all'effettuazione di foto o video destinati alla divulgazione o comunque a scopi commerciali, sia dal medesimo ufficio tempestivamente trasmessa al comando di polizia municipale per il relativo parere di competenza, non vincolante; (b) se tesa all'effettuazione di foto o video per soli scopi privati-personali non divulgativi, sia direttamente trasmessa al dirigente amministrativo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; (c) se intesa a inquadrare da vicino, in modo leggibile e riconoscibile il nome e il cognome del defunto, il ritratto o la fotografia dello stesso, su tombe, loculi, edicole, cellette o altri manufatti cimiteriali e sia finalizzata ad attività divulgative o commerciali, comporti il dovere dell'interessato di produrre all'ufficio cimiteri, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'assenso scritto del concessionario del manufatto ove trovasi il defunto o i suoi resti, ovvero l'eventuale dichiarazione di assenso del defunto resa al tempo in vita;

2) che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, lettera (a), il parere non vincolante del comando di polizia municipale sia trasmesso dall'ufficio cimiteri, unitamente alla relativa pratica, al dirigente amministrativo per il rilascio o meno dell'autorizzazione;

3) che, nell'ipotesi di cui al punto 1) lettera c) l'ufficio cimiteri trasmetta tempestivamente al dirigente amministrativo l'eventuale assenso scritto del concessionario del manufatto, o del defunto al tempo in vita,



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

unitamente alla relativa pratica, per il rilascio o meno dell'autorizzazione (con la precisazione che un eventuale dissenso scritto del concessionario o della persona defunta al tempo in vita, ove non superato da un assenso successivo, comporta il diniego della domanda);

4) che nelle autorizzazioni del dirigente amministrativo siano comunque contenuti: (a) per i permessi all'effettuazione di foto e video a scopi divulgativi o commerciali il divieto di inquadrare da vicino in modo leggibile e riconoscibile il nome, il cognome, il ritratto o la fotografia dei defunti, presenti sui manufatti cimiteriali in concessione, senza l'assenso scritto del concessionario o della persona defunta al tempo in vita; (b) per i permessi all'effettuazione di foto e video nel cimitero a scopi solo privati personali, il divieto di mostrare a terzi diversi dai propri familiari o di divulgare o pubblicare dette inquadrature ravvicinate (salvo l'eventuale assenso scritto del concessionario del manufatto o del defunto al tempo in vita); (c) i riferimenti alle sanzioni amministrative, da determinarsi ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in caso di violazioni alle prescrizioni regolamentari e autorizzative;

5) che l'ufficio cimiteri: (a) faccia affiggere agli ingressi dei cimiteri cittadini idonei cartelli recanti la comunicazione al pubblico del divieto di effettuare foto o video all'interno del cimitero senza la preventiva autorizzazione comunale; (b) pubblichi il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Bordighera, sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali /Atti generali".

Bordighera 24/10/2017

Il Sindaco

F.TO Arch. Giacomo Pallanca